



"FILIPPO BRUNELLESCHI"

TECNICO TURISMO - LICEO ARTISTICO

Sede: Via Guicciardini, s.n. Tel. 095/6136005 – Fax 095/9892316

Sez. Associata: Corso Umberto, 184 Tel. 095/7648177

ACIREALE

Cod. Fisc. 81005960877

ctis008004@istruzione.it

I.I.S. "F. BRUNELLESCHI" ACIREALE (CT)
Prot. 0030421 del 28/11/2025
I (Uscita)

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

L'Istituto d'istruzione superiore di stato Filippo Brunelleschi con sede in Acireale via Guicciardini s.n./via Verga n.99 codice fiscale 80006550877 d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dalla **prof.ssa Maria Elena Grassi** nata a Catania il 10/08/1959, codice fiscale GRSMNLN59M50C351D; e domiciliata per la sua carica presso lo stesso Istituto

E

Il Maestro artista sig. Albano Mikhail nato a Nadvoizy (Russia) il 26-06-1991 e residente in via Consolazione n.76 /A cell.3291226772; 95125 Catania, codice fiscale LBNMHL91H26Z154E,

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'attività del Percorso per le Competenze Trasversali - PCTO costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
 - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
 - l'attività del Percorso per le Competenze Trasversali - PCTO è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- ai sensi del Decreto legge n.127 del 9 settembre 2025

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Maestro artista sig. Albano Mikhail si impegna a formare n°19 studenti in Formazione scuola-Lavoro della classe V sez. C-Grafica Liceo Artistico su proposta dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Stato "Filippo Brunelleschi" Acireale, di seguito indicato anche come "Istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro, pertanto l'Istituzione scolastica vieta all'Azienda l'erogazione di qualsivoglia corrispettivo agli allievi, specie se sotto forma di erogazione di denaro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. **L'attività di formazione ed orientamento del percorso di formazione Scuola-Lavoro congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, per l'attività, designato dall'istituzione scolastica: Prof.ssa Arcidiacono Rosaria e da un tutor formativo maestro**

d'arte, denominato tutor esterno- formatore, nella persona del signor Albano Mikhail, che percepirà il compenso orario di euro 50,00 onnicomprensivo per un totale di ore quindici pari ad euro 750,00;

I 19 alunni della classe V sez.C del Liceo Artistico, indirizzo Grafica, espleteranno la formazione Scuola-lavoro. L'attività prevede un corso di formazione per l'acquisizione di tecniche innovative artistiche- street art per la realizzazione di un'opera su vetro con soggetti legati alle varie tradizioni del territorio. I prodotti realizzati, resteranno di esclusiva proprietà della scuola, saranno messi in mostra a conclusione dell'attività.

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso di formazione Scuola-lavoro in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. **La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica attraverso l'attestato finale**

6. L'accoglimento degli **studenti** minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esperto esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) **collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;**
- b) **favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;**
- c) **garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;**
- d) **pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;**
- e) **coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;**
- f) **fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.**

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) **predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà**



collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Valutazioni finali e certificazioni

All'inizio e a conclusione dell'attività formativa il Tutor aziendale, in accordo con i Tutor scolastici, effettueranno verifiche e valutazioni delle conoscenze e delle competenze degli studenti.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento della formazione Scuola-Lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

Tutte le attività organizzate nell'ambito dell'alternanza sono da considerare attività scolastiche, anche agli effetti dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato. Pertanto, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle Istituzioni Scolastiche*), l'Istituto è pertanto coperto in virtù della convenzione Stato M.P.I. anche per stage in Azienda. Inoltre gli stagisti sono coperti da polizza infortuni n. ITBSTR23550 stipulata con BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. AIG EUROPE S.A. per l'anno scolastico 2025-26.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che ne darà comunicazione all'istituto assicurativo e all'INAIL e all'istituto assicurativo.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP.).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

Informazioni

L'Istituto dovrà comunicare all'Azienda all'inizio delle attività di stage su carta intestata dell'Istituto e firmato dal legale rappresentante dello stesso, **l'elenco dei partecipanti allo stage contenente i dati anagrafici di ciascun partecipante**. Il Tutor scolastico concorderà con il Tutor aziendale per l'attuazione del Progetto, gli aspetti organizzativi del lavoro comune e **il calendario delle attività**.

Art. 8

Garanzie e Responsabilità

L'azienda garantisce che le attività di cui alla presente convenzione saranno svolte da personale competente, utilizzando metodologie idonee e la più avanzata tecnica disponibile nella propria organizzazione.

Art. 9

Per ogni qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ditta individuale Ceramiche artistiche e l'Istituzione scolastica è competente il Foro di Catania.

Ogni modifica dei termini della presente dovrà essere stabilita per iscritto d'intesa tra le parti. Il presente atto composto da dieci articoli viene redatto in duplice copia originale.

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Il ritardo o l'incompleto compimento di quanto previsto nella presente convenzione dovuto a cause di forza maggiore non darà luogo a risarcimento alcuno.

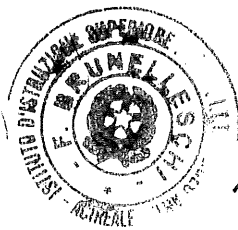
COMUNICAZIONI

Le comunicazioni ufficiali tra le parti, relative all'espletamento dell'attività oggetto della presente Convenzione, dovranno essere effettuate per iscritto (lettera, fax, posta certificata) ed inviate al seguente indirizzo I.I.S.S. "Filippo Brunelleschi" email: ctis008004 @istruzione.it.

Acireale, 28/11/2025

Per l'IIS "Filippo Brunelleschi"

Il Dirigente scolastico



Il Maestro artista Albano Mikhail

